



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 3, comma 1, con il quale sono dettate disposizioni relative, tra l'altro, alla nomina di non più di otto consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e 7, comma 3, ultimo periodo, relativo, tra l'altro, al trattamento economico da corrispondere ai medesimi consiglieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto 28 ottobre 2020, visto n. 4905, del 6 novembre 2020, con il quale all'Avv. Francesca Quadri, Consigliere di Stato, ai sensi del predetto articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227 del 2003, a decorrere dal 28 ottobre 2020 è stato conferito l'incarico di Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione agli interventi di riforma e semplificazione del sistema fiscale;

VISTO l'articolo 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Francesca Quadri ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Francesca Quadri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013;

CONSIDERATA la necessità di determinare l'indennità spettante al Cons. Francesca Quadri per l'assolvimento del citato incarico di Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione agli interventi di riforma e semplificazione del sistema fiscale;

VISTA la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 0023633 del 24 novembre 2020, con la quale in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tetti retributivi sono state fornite notizie in ordine al trattamento economico del Cons. Francesca Quadri;

## DECRETA Articolo 1

1. A decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021, al Cons. Francesca Quadri, Consigliere di Stato, per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione agli interventi di riforma e semplificazione del sistema fiscale è attribuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, nonché dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, un'indennità fissata nella misura annua lorda pari ad € 14.838,57 da liquidarsi in tredici mensilità.
2. L'importo dell'indennità indicata al punto 1, a decorrere dal 1° settembre 2021, ai sensi delle norme sopra richiamate, è rideterminato nella misura annua lorda pari ad € 11.745,25 da corrisponderci in tredici mensilità, fatto salvo quanto sarà stabilito nel prossimo d.P.C.M. di adeguamento triennale degli stipendi ed indennità del personale di magistratura ed equiparati riguardante il triennio 2018-2020.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 09 DIC 2020

